

	 	<p style="text-align: center;">Ricerca</p> <p style="text-align: center;">Azione 173</p> <p style="text-align: center;">“INFRA-P realizzazione, rafforzamento e ampliamento Infrastrutture di ricerca pubbliche”</p> <p style="text-align: center;">Base giuridica aiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disciplina degli aiuti di Stato a favore, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) • Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19. C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e s.m.i
--	---	---

Bando “INFRA-P2 - Potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e Progetti di Ricerca e Sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19”.

Approvato con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e innovazione della Direzione regionale Competitività del sistema regionale

Sommario

1. FINALITÀ, RISORSE E BASI GIURIDICHE.....	3
1.1 Obiettivi e finalità.....	3
1.2 Ambiti di intervento.....	4
1.3 Dotazione finanziaria.....	4
2. CONTENUTI.....	4
2.1 Interventi ammissibili.....	4
2.2 Beneficiari e forme di aggregazione.....	6
2.3 Durata degli interventi.....	8
2.4 Spese ammissibili.....	9
2.6 Regime e intensità di aiuto	12
2.7 Regole cumulo con altre agevolazioni pubbliche	14
3. PROCEDURE.....	15
3.1 Come presentare la domanda.....	15
3.2 Come viene valutata la domanda.....	16
3.3 Come sono concesse ed erogate le agevolazioni.....	22
3.4 Come rendicontare le spese.....	24
3.5 controllo delle rendicontazioni.....	24
3.6 Proroghe e variazioni di progetto.....	25
3.7 Termini del procedimento.....	27
4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	27
5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI/DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE.....	28
5.1 Obblighi dei beneficiari.....	28
5.2 Revoca dell'agevolazione.....	29
5.3 Procedimento di revoca.....	30
5.4 Sanzioni amministrative.....	31
5.5 Rinuncia all'agevolazione.....	32
6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	32
7. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ	33
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	33
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	37
10. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	38

1. FINALITÀ, RISORSE E BASI GIURIDICHE

1.1 Obiettivi e finalità

Il presente Bando si propone di:

- sostenere il sistema della ricerca pubblica e la rete dei laboratori e delle infrastrutture di ricerca nello studio, sviluppo e sperimentazione di soluzioni/tecnologie innovative nella prospettiva di una rapida applicazione di contrasto alla pandemia Covid -19. In linea di principio, i laboratori e le infrastrutture di ricerca dovranno risultare aperte a più utenti e il loro accesso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio;
- favorire la ricerca industriale e, prioritariamente, lo sviluppo sperimentale di soluzioni, prodotti e dispositivi di rapida implementazione nella fase di emergenza e a contrasto alla diffusione del contagio, per la prevenzione di focolai epidemici, per il miglioramento della cura e dell'assistenza alle persone - siano esse in ospedale, a domicilio, sui luoghi di lavoro o di istruzione che negli ambienti di socialità diffusa - per potenziamento degli ambienti di ricerca pubblici per progettazione, per test e validazione di dispositivi medici e di protezione individuale nuovi o migliorati.

Il Bando è emanato in attuazione del “Piano riparti Piemonte”, strumento di riprogrammazione di fondi europei, nazionali e regionali per gli anni 2020 e 2021, approvato con D.G.R n. 2-1312 del 4 maggio 2020, e specificatamente dell’Azione n. 173 "INFRA-P. Realizzazione, rafforzamento e ampliamento Infrastrutture di ricerca pubbliche”.

Finpiemonte S.p.A., in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, svolge le attività e le funzioni relative alla gestione economico-finanziaria della misura e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni .

La procedura valutativa regionale delle domande di accesso al Bando segue i principi dei bandi a sportello così come definiti all’art. 5) punto 3 del D.Lgs. 123/1998.

1.2 Ambiti di intervento

Ai soli fini del contrasto all'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19, il Bando sostiene I) progetti di potenziamento di laboratori ed infrastrutture di ricerca promossi da organismi di ricerca¹ pubblici e II) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale promossi da organismi di ricerca pubblici, anche in collaborazione a) con enti/soggetti con ruolo riconosciuto nell'ambito del sistema sanitario regionale e b) con imprese. Entrambe le tipologie di progetti devono essere realizzati con riferimento ai seguenti ambiti²:

- dispositivi e protocolli per prevenire focolai epidemici tra i pazienti e tra gli operatori sanitari inclusi i test di conformità e certificazioni di dispositivi medici e di protezione individuale;
- tecnologie e strumenti per diagnostiche rapide (ad esempio KIT diagnostici, diagnosi sierologica, ecc.) da sottoporre a validazione;
- farmaci e terapie innovative (fino alle fasi di sperimentazioni cliniche - fasi I-IV³);
- modelli organizzativi e per una gestione innovativa e più efficiente dell'organizzazione dei servizi di clinica e cura;
- sistemi informatici / tecnologie per la gestione, la cura ed il monitoraggio in modo innovativo ed efficiente delle persone, siano esse in ospedale, a domicilio, sui luoghi di lavoro o di istruzione che negli ambienti di socialità diffusa.

1.3 Dotazione finanziaria

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente bando, le risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte ammontano a euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

2. CONTENUTI

2.1 Interventi ammissibili

Sono ammissibili due linee di intervento:

LINEA A - POTENZIAMENTO DI LABORATORI DI PROVA ED INFRASTRUTTURE DI RICERCA GIÀ ESISTENTI NELLA DISPONIBILITÀ DI ORGANISMI DI RICERCA PUBBLICI

¹ Come definiti all'art.1.3, lettera ee) della Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)

² In conformità a quanto disposto dalle sezioni 3.6 e 3.7 del Quadro Temporaneo e dagli articoli 57 e 58 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

³ Ai sensi del Quadro Temporaneo, punto 35.c, ultimo periodo, le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico

La Linea A sostiene gli investimenti in attrezzature/impianti/tecnologie funzionali ad attività di sviluppo e prova di prodotti/soluzioni/tecnologie per affrontare l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 negli ambiti prioritari indicati al punto 1.2, anche in collaborazione.

Ai fini del presente bando le infrastrutture di prova e upscaling di cui al punto 3.7 del Quadro temporaneo⁴ sono individuate nelle Infrastrutture di Ricerca, la cui definizione di riferimento è quella fornita dall'art. 1.3 punto (ff) della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) che definisce come Infrastruttura di Ricerca *“gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica⁵ per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca”*. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse).

Il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture finanziate dalla presente Linea A corrisponde al prezzo di mercato.

Le infrastrutture sono aperte a più utenti e l'accesso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli.

LINEA B - PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

La linea B sostiene la realizzazione di Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati al contrasto dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 di cui agli ambiti prioritari indicati al punto 1.2, che dimostrino la concreta capacità di risultare industrializzabili e commercializzabili entro un tempo breve dalla loro conclusione, in risposta all'attuale fase emergenziale. Gli interventi potranno anche essere realizzati in collaborazione con enti/soggetti con ruolo riconosciuto nell'ambito del sistema sanitario regionale e con imprese. I progetti dovranno caratterizzarsi per una prevalenza di attività di sviluppo sperimentale (> 50% dei costi ammissibili complessivi).

⁴ Comunicazione della Commissione - Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 come modificata da ultimo dalla Comunicazione della Commissione - Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2021/C 34/06) in GUUE C 34 del 1° febbraio 2020

⁵ L'espressione "comunità scientifica" è utilizzata nel medesimo senso di cui al Regolamento (CE) n. 723/2009 del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario per un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca e si riferisce a qualsiasi gruppo/rete strutturato/a o non strutturato/a di persone che svolgono un'attività sistematica di acquisizione delle conoscenze.

Le progettualità di entrambe le linee A e B dovranno rispettare le seguenti soglie dimensionali di costo totale dell'investimento ammesso: importo minimo 300.000,00 euro e importo massimo 1.000.000,00 euro (riferito all'intera compagine). Nel caso di progetti in collaborazione:

- l'organismo di ricerca pubblico dovrà sostenere almeno il 50% del costo totale ammissibile dell'investimento
- ciascun soggetto dovrà sostenere almeno il 10% del costo totale ammissibile dell'investimento.

2.2 Beneficiari e forme di aggregazione

I beneficiari dell'intervento agevolativo sono gli Organismi di ricerca (ODR) pubblici, anche in forma aggregata, che dimostrino una stretta coerenza o connessione con gli interventi intrapresi dal sistema sanitario regionale e che siano compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), con sede legale o unità locale destinataria dell'intervento sul territorio della Regione Piemonte.

Sono inoltre beneficiari, esclusivamente per gli interventi della linea B e qualora partecipino nei partenariati di cui al successivo punto 4):

- Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere;
- altri enti/soggetti pubblici/privati, comprese le strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate, deputati all'erogazione di servizi sanitari di clinica e cura;
- Imprese.

Le imprese partecipanti al partenariato indicato al successivo punto 4) dovranno:

- a) essere regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, essere in attività ed in possesso di almeno un bilancio chiuso e approvato al momento della presentazione della domanda;
- b) avere un'unità operativa attiva in Piemonte entro trenta giorni dalla data della concessione dell'agevolazione.

Sono escluse le imprese, che al momento della presentazione della domanda siano in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Sono altresì escluse le imprese che si trovino in liquidazione volontaria.

Tutti i beneficiari dovranno dimostrare di operare stabilmente nel territorio della Regione Piemonte ed essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ciascun soggetto potrà candidarsi a più progetti.

Le imprese situate al di fuori del territorio piemontese, e comunque entro i confini dell'UE, potranno partecipare al partenariato di cui al successivo punto 4) purché : i) tali partecipazioni concorrano a migliorare l'efficacia dell'intervento e a condizione di non poter reperire competenze analoghe in ambito regionale fornendone dimostrazione; ii) la quota di spese sostenuta da tali soggetti non superi il 15% del costo totale ammissibile di progetto.

Sono ammissibili, le seguenti tipologie di partenariato:

- 1) partenariato costituito tra Organismi di ricerca pubblici autonomi e indipendenti appartenenti a entità giuridiche diverse;
- 2) partenariato costituito tra laboratori/infrastrutture appartenenti ad articolazioni (dipartimenti, settori, sezioni, ecc.) diverse del medesimo Organismo di ricerca pubblico;
- 3) partenariato costituito tra laboratori/infrastrutture appartenenti allo stesso dipartimento, settore, sezione, ecc. del medesimo Organismo di ricerca pubblico;
- 4) esclusivamente per la linea B, partenariato costituito da soli Organismi di ricerca pubblici o in collaborazione tra questi e Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e altri enti/soggetti pubblici/privati deputati all'erogazione di servizi sanitari di clinica e cura con ruolo riconosciuto nell'ambito del sistema sanitario regionale, che possono contribuire, allo svolgimento di attività di sperimentazione, verifica e validazione delle tecnologie innovative sviluppate, nonchè imprese.

Nell'ipotesi di partenariato di cui ai punti 1) e 4) sono previste forme di collaborazione quali Convenzione tra organismi di ricerca pubblici, in base all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Associazione temporanea di scopo (ATS), Consorzio o altre forme equivalenti.

Nel caso di Convenzione e ATS, le fatture relative a spese sostenute per la realizzazione dell'intervento dovranno essere intestate a ciascun soggetto giuridico come da piano finanziario approvato.

Le forme di collaborazione disciplinano i ruoli e le responsabilità nella realizzazione del progetto di ciascun soggetto partecipante all'iniziativa. In particolare, l'atto costitutivo deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto e della quota di investimento a carico di ciascun partner.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a. stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti la forma di collaborazione, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto;
- b. coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e degli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- c. coordinare la gestione dell'investimento e le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione.

Qualora la costituzione formale della forma di collaborazione non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, i soggetti partecipanti al bando devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione della forma di collaborazione, come da modello disponibile sul sito della Regione Piemonte ed Finpiemonte, che dovrà essere formalizzata prima della concessione degli aiuti.

Nel caso di Consorzio, questo deve essere già costituito al momento della presentazione della domanda di aiuto. Qualora un Consorzio partecipi al bando in qualità di raggruppamento, dovrà indicare quali organismi di ricerca consorziati partecipano al progetto. Le agevolazioni sono concesse al Consorzio.

2.3 Durata degli interventi

I progetti di investimento e di ricerca finanziati dal presente bando dovranno essere completati:

- per gli interventi riferibili alla LINEA A: entro 6 mesi decorrenti dalla data di concessione dell'agevolazione da parte di Finpiemonte;

- per gli interventi riferibili alla LINEA B entro 18 mesi a partire dalla data di concessione dell'agevolazione da parte di Finpiemonte.

Non potranno essere concesse proroghe a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto e comunque compatibilmente con le tempistiche previste dalla normativa del regime d'aiuto applicato per la conclusione degli interventi.

2.4 Spese ammissibili

LINEA «A» POTENZIAMENTO DI LABORATORI E INFRASTRUTTURE DI RICERCA

Sono ammissibili le spese relative ad attività avviate a partire dal 1 Febbraio 2020⁶.

I costi ammissibili per la realizzazione dei progetti di investimento corrispondono ai costi di investimento in attivi⁷ materiali e immateriali strettamente connessi al miglioramento dell'infrastruttura di ricerca pubblica sul territorio della Regione Piemonte e necessari per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie prodotti connessi al Covid-19⁸, ed in particolare:

1. costi di macchinari, strumenti, attrezzature e degli impianti ad essi connessi, solo se di nuova acquisizione;
2. attivi immateriali quali diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale direttamente connessi a macchinari, strumenti e attrezzature;
3. spese per attività di implementazione relative alla definizione delle specifiche, alla progettazione, alla messa a punto e all'avvio dell'infrastruttura, strettamente connesse agli investimenti materiali, svolte anche internamente dal personale dell'ODR fino ad un limite massimo pari al 10% del costo complessivo dell'investimento ammesso.

Il progetto d'investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto ai sensi del punto 3.7 del Quadro Temporaneo. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procederà al rimborso del 25% dell'importo dell'aiuto concesso, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto.

⁶ Le spese devono in ogni caso riferirsi a infrastrutture operanti- al momento della presentazione della domanda – per le finalità di contrasto alla pandemia di cui al presente Bando.

⁷ Gli attivi che non sono utilizzati per l'intera durata di vita dell'infrastruttura sono presi in considerazione solo proporzionalmente (ad es. ammortamento durante la vita utile, se applicabile o proporzionalmente alla capacità utilizzata per l'infrastruttura).

⁸ Ai sensi del punto 37.a del Quadro Temporaneo i prodotti connessi al Covid 19 comprendono: i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati

LINEA B PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI COVID – 19.

Sono ammissibili⁹ le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo in materia di Covid- 19¹⁰ avviate dopo la presentazione della domanda.

I costi ammissibili per la realizzazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono riconducibili alle seguenti categorie:

A) SPESE DI PERSONALE	Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca) da rendicontare a costi semplificati, secondo un costo standard unitario pari a 30 euro/h per personale di impresa, 35 euro/h per personale di OdR, in analogia a quanto previsto per i progetti a valere su fondi strutturali del POR FESR 14/20¹¹. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
B) SPESE PER ATTIVITA' DI MANAGEMENT DI PROGETTO E DI COORDINAMENTO	Spese di management e coordinamento a condizione che la stessa sia svolta con risorse interne del Capofila di progetto ed, eventualmente, dei WP leader. Tali spese non devono superare il 5% del costo totale ammissibile di progetto. Non sono ammessi partner il cui apporto si sostanzia, in via principale, nello svolgimento di suddette attività. In tale ambito dovranno essere ricomprese tutte quelle attività finalizzate ad attività di monitoraggio del conseguimento dei risultati e di autovalutazione rispetto ai risultati attesi.
C) SPESE PER PRESTAZIONI RESE DA SOCI E AMMINISTRATORI (EQUIPARATE A PRESTAZIONI VOLONTARIE NON RETRIBUITE)	Spese per apporti in natura, da intendersi come prestazioni rese da soci, titolari e amministratori per le quali non è possibile esibire documentazione dei costi sostenuti per personale; queste attività sono assimilabili alle prestazioni volontarie non retribuite (che non comportino quindi il riconoscimento di compensi diretti). Sono considerate spese ammissibili a condizione che il sostegno pubblico al progetto non superi la spesa totale ammissibile, al netto del valore delle attività dei soci e amministratori, al termine del progetto. Tali spese sono di conseguenza rendicontabili unicamente a valere sul cofinanziamento privato nella misura di 30 euro/ora per le imprese¹².
D) MISSIONI	Spese per missioni (connesse ai progetti finanziati) all'estero e in Italia del personale impegnato sul progetto di ricerca nel limite, calcolato per ciascun beneficiario, del 5% dei costi di personale, del suddetto beneficiario, di cui al punto A).

⁹ Ai sensi dell'art. 57, comma 7 del DL 34/2020 il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo.

¹⁰ Della ricerca in materia di Covid-19 e antivirali pertinenti fanno parte la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari

¹¹ Con Determinazione Dirigenziale n. 311 del 31/05/2016 si sono stabiliti costi standard relativamente al personale impegnato nei progetti, nella misura di 30 euro per le imprese e 35 euro per gli OR.

¹² Con medesima DD n. 311 del 31/05/2016

E) STRUMENTI E ATTREZZATURE	Strumenti e attrezzature utilizzati per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se gli strumenti e le attrezzature in questione non sono utilizzati per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati con le modalità indicate nella guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili; inoltre, nell'ambito temporale di durata del progetto, il costo da addebitare al progetto deve tenere conto della percentuale di utilizzazione delle apparecchiature per il progetto. Tali spese non possono superare il limite massimo del 30% del costo totale ammissibile di progetto riferito al singolo beneficiario.
F) SERVIZI DI CONSULENZA	I costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. Tali spese sono consentite per un ammontare massimo pari al 50% calcolato sul costo delle spese di personale di cui al punto A) del singolo beneficiario.
G) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO/MATERIALI	Spese per materiali, forniture e prodotti analoghi, inclusi i disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e migliorati, nel limite massimo del 30% del costo totale ammissibile di progetto riferito al singolo beneficiario
H) COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI	Spese per allestimento di siti web, predisposizione materiale a fini comunicativi, organizzazione e partecipazione a eventi esterni. Nell'ambito dei progetti, sono consentite spese di comunicazione e disseminazione che rispondono esclusivamente ad una finalità "interna al gruppo di ricerca" che opera sul progetto, volta a favorire la <i>cross fertilization</i> del tessuto tecnologico nel suo insieme oltre che il conseguimento degli obiettivi del progetto stesso, attraverso processi di comunicazione e di disseminazione dei risultati intermedi e finali internamente alla compagine di ricerca. Non sono ammissibili le finalità "esterne" destinata alla disseminazione dei risultati al di fuori del gruppo di ricerca, entro l'importo massimo pari al 3% del costo totale ammissibile di progetto riferito al singolo beneficiario
I) SPESE GENERALI	Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca comprensivo del personale amministrativo impegnato in attività di rendicontazione. Esse sono ammissibili e da calcolarsi forfettariamente nella misura massima del 15% del costo per "spese di personale" di cui al punto A) riferito al singolo beneficiario

Per essere ammissibili, le spese dovranno essere tracciabili e a tal fine non verranno ammessi pagamenti effettuati in contanti e/o in compensazione.

Per un maggior dettaglio sull'ammissibilità dei costi si rinvia alle "Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili" che sarà disponibile sul sito della Regione Piemonte e di Finpiemonte.

2.6 Regime e intensità di aiuto

Per i progetti di cui alla **LINEA A** il beneficiario può optare per una delle seguenti basi giuridiche di concessione:

- nei casi in cui non si ravvisi la presenza di finanziamento di attività economiche, ai sensi della Sezione 2.1.1 e seguenti della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di attività di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) (in GUUE C 198 del 27.6.2014) come prorogata dalla Comunicazione della Commissione relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti e discipline in materia di aiuti di Stato (2020/C 224/02) (in GUUE C 224 dell'8.7.2020);
- Capo II - Regime quadro della disciplina degli aiuti (artt. da 53 a 65) del "Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020) (G.U. Serie Generale n.189 del 29-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 26) con particolare riferimento: all'art. 54 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" per quanto riguarda la Sezione 3.1 del "Quadro Temporaneo" e all'art. 58 "Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling" per quanto riguarda la Sezione 3.7 del "Quadro Temporaneo"¹³ (per progetti con cronoprogramma di realizzazione e conclusione entro sei mesi dalla data di concessione del contributo).

Per i progetti di cui alla **LINEA B** l'agevolazione viene concessa ai sensi:

- del Capo II - Regime quadro della disciplina degli aiuti (artt. da 53 a 65) del "Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020) (G.U. Serie Generale n.189 del 29-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 26) con particolare riferimento all'art. 57 "Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19" per quanto riguarda la Sezione 3.6 del Quadro Temporaneo e come notificato ed approvato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 relativa al regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 "Regime Quadro", con decisione del 11.09.2020 C(2020) 6341 final relativa al caso "SA.58547 (2020/N) – Italy COVID-19: amendment to SA.57021 – Regime Quadro – aid to small and micro enterprises" e con successive decisioni di proroga e/o modifica dei suddetti regimi e basi giuridiche nazionali di riferimento.

¹³ Vedi nota N. 9 precedente.

Beneficiario		Sezione 2.1.1 Disciplina degli aiuti di Stato a favore RSI		Quadro Temporaneo sez. 3.7	
% Contributo/costo di investimento ammissibile					
LINEA «A» POTENZIAMENTO DI LABORATORI E INFRASTRUTTURE DI RICERCA ¹⁴		OdR	75%		75%
Beneficiario		Sezione 2.1.1 Disciplina degli aiuti di Stato a favore RSI		Quadro Temporaneo sez. 3.6	
OdR	RI/SS	80% (max 800.000 euro)	-	fino a 80% (max 800.000 euro)	
Aziende sanitarie/altri enti	RI/SS		-	fino a 80% (max 800.000 euro)	
Micro-Piccola Impresa	RI	-		fino a 80% (max 800.000 euro)	
	SS	-		fino a 80% (max 800.000 euro)	
Media Impresa	RI	-		fino a 80% (max 800.000 euro)	
	SS	-		fino a 80% (max 800.000 euro)	
Grande Impresa	RI	-		fino a 80% (max 800.000 euro)	
	SS	-		fino a 80% (max 800.000 euro)	

LINEA B PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO IN
MATERIA DI COVID – 19

14 Nel caso di investimenti già completati al momento della presentazione della domanda, l'agevolazione potrà essere concessa (entro il limite di intensità di aiuto del 75% del costo totale ammissibile) anche sulla base del "Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», con particolare riferimento all'art. 54 "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" per quanto riguarda la Sezione 3.1 del "Quadro Temporaneo". In tal caso gli aiuti concessi ai sensi della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

2.7 Regole cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Con riferimento agli aiuti a valere sulla sezione 3.6 del Quadro Temporaneo (art. 57 DL 34/2020):

ai sensi dell'art. 57, comma 6 del DL 34/2020, gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione sul Quadro Temporaneo, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui all'art. 57 del DL 34/2020 possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione sul Quadro Temporaneo.

Con riferimento agli aiuti a valere sulla sezione 3.7 del Quadro Temporaneo (art. 58 DL 34/2020):

ai sensi dell'art. 58, comma 7 del DL 34/2020, gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione sul Quadro Temporaneo, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui all'art. 58 del DL 34/2020 non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Disposizione generale sulle possibilità di cumulo a valere sul Quadro Temporaneo.

Ai sensi dell'art. 61, comma 7 del DL 34/2020, gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis del citato decreto non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli articoli (da 54 a 60-bis) verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo 63 - Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti - del citato decreto.

Con riferimento agli aiuti a valere sulla sezione 2.1.1 e seguenti della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di attività di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) (in GUUE C 198 del 27.6.2014).

I contributi concessi ai sensi della Sezione 2.1.1 e seguenti per lo sviluppo di attività non economiche possono essere cumulati con altre forme di contributo nel rispetto delle regole di cumulo previste nei rispettivi bandi di riferimento ed in ogni caso non possono superare il 100% dei costi del progetto di investimento proposto a valere sul presente bando.

3. PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 9 marzo 2021 e fino al 15 giugno 2021 (salvo chiusura anticipata dello sportello per esaurimento risorse), tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo da ciascun soggetto giuridico partecipante al progetto : <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande>

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico¹⁵ a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante o del soggetto delegato con poteri di firma, che risulti essere una figura interna all'azienda, e dovrà essere caricato telematicamente (esclusivamente in formato PDF/A)¹⁶ insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli allegati obbligatori, in mancanza dei quali la domanda è considerata irricevibile, sono:

- ✓ Modello “A” per la linea A relativo al progetto di investimento, Modello “B” per la linea B relativo al progetto di ricerca;
- ✓ Piano finanziario complessivo riferito al Modello “B ”,¹⁷

¹⁵Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda

¹⁶ La procedura informatizzata accetta solo files in formato PDF/A (e non files eseguibili) per ragioni legate alle impostazioni di sicurezza delle procedure della Pubblica Amministrazione.

¹⁷ successivamente all'upload in procedura del PIANO FINANZIARIO di cui al Modello in formato PDF/A, il capofila deve anche trasmettere, nella medesima data dell'invio della domanda da parte del capofila, lo stesso in formato excel (file eseguibile) tramite PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it;

- ✓ Documento di delega del Soggetto delegato;¹⁸
- ✓ Dichiarazione di impegno alla costituzione di ats/consorzio entro la data di concessione o copia dell'atto di costituzione ove già sottoscritto* (solo in caso di raggruppamento costituito tra Organismi di ricerca autonomi e indipendenti appartenenti a entità giuridiche diverse ed in caso di raggruppamento tra organismi di ricerca indipendenti, altri enti e imprese previsto esclusivamente per la linea B).

Dovrà inoltre essere presentata apposita “Dichiarazione sul cumulo” ai sensi dell’art. 61, comma 7 del DL 34/2020.

L’adempimento relativo all’imposta di bollo (pari a € 16.00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, per ciascun beneficiario, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del richiedente;
- inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il numero identificativo (seriale);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata, né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (sezione “IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA” del modulo di domanda).

3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Finpiemonte S.p.A. conduce in autonomia l’istruttoria di ricevibilità, ammissibilità, tecnico/finanziaria e di merito, con il supporto di un Comitato di Valutazione (d’ora in avanti CV), composto da rappresentanti di Finpiemonte S.p.A. e Regione Piemonte. Per la valutazione di merito tecnico-scientifico il CV si avvale della valutazione di uno o più esperti. Gli esperti sono individuati da Finpiemonte – coerentemente alle eventuali indicazioni ricevute dalla Regione in termini di qualifiche e profili tecnici richiesti per la valutazione dello specifico progetto - sulla base dell’iscrizione ad albi certificati a livello nazionale od europeo, oppure mediante avvisi di selezione pubblici.

Per entrambe le linee A e B si applica la seguente procedura di selezione e valutazione:

Istruttoria formale:

¹⁸ Documento da allegare se presente il Soggetto delegato

Finpiemonte S.p.A. effettua l'istruttoria formale finalizzata ad accertare:

- la ricevibilità della domanda (invio nelle forme e nei termini previsti dal bando; completezza e regolarità)
- l'ammissibilità della domanda: verifica dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i; conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal bando ovvero
 - tipologia e localizzazione del progetto/investimento coerenti con prescrizioni del bando;
 - cronoprogramma di realizzazione del progetto/investimento compatibile con i termini fissati dal bando;
 - compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale e/o unionale;
 - adeguatezza economico finanziaria e patrimoniale dei beneficiari in rapporto all'operazione proposta (elementi verificati in relazione alla sola LINEA B).

L'adeguatezza economico finanziaria e patrimoniale in rapporto all'operazione proposta verrà valutata secondo le modalità di seguito descritte e con riferimento ai soli beneficiari della Linea B.

Le imprese richiedenti dovranno soddisfare la seguente condizione con riferimento agli ultimi due esercizi approvati e desumibili dal bilancio o, laddove la forma giuridica del richiedente non lo prevede, dalla situazione economico-patrimoniale disponibile:

$$\frac{\sum \text{dei costi residui dei progetti con sostegno pubblico in corso alla data di presentazione della domanda telematica e dei costi proposti sul progetto presentato sul presente Bando}}{\text{Fatturato ponderato (la sola voce A1 del conto economico del bilancio civilistico)}} < 50\%$$

Fatturato ponderato (la sola voce A1 del conto economico del bilancio civilistico)

Per "progetti con sostegno pubblico" si intendono tutti i progetti che abbiano beneficiato di agevolazioni con risorse comunitarie, statali, regionali.

Per "costi residui dei progetti in corso" si fa riferimento all'importo dei costi ammessi a finanziamento pubblico di progetti che non siano ancora stati oggetto di rendicontazione.

Per “proposta progettuale in corso” si intende il progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale non ancora interamente rendicontato¹⁹.

Per voce A1 del conto economico si fa riferimento alla voce “Ricavi e vendite delle prestazioni” di cui allo schema di conto economico previsto dagli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile.

Nel caso in cui il soggetto privato richiedente esegua nella sua attività ordinaria lavori su commessa, è possibile tener conto anche della voce A3 del conto economico, corrispondente alla voce “Variazioni dei lavori in corso su ordinazione”. La Regione si riserva inoltre di prendere in considerazione i proventi iscritti alla voce A5 del conto economico, nel caso in cui venga dimostrato che siano imputabili allo svolgimento dell’attività primaria del beneficiario.

Con riferimento alla ponderazione del fatturato si specifica che il fatturato del penultimo bilancio approvato e dell’ultimo bilancio approvato verranno ponderati tenendo conto dei seguenti coefficienti: 0,4 per il fatturato del penultimo bilancio chiuso e 0,6 per il fatturato dell’ultimo bilancio chiuso. La Regione si riserva di prendere in considerazione i dati di bilancio relativi all’ultimo esercizio chiuso, anche nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato approvato.

Qualora il requisito sopra citato non fosse rispettato, verrà effettuata un’ulteriore verifica sul patrimonio netto dell’impresa, secondo la seguente formula:

$$PN > \frac{\Sigma CP - \Sigma C}{2}$$

dove

PN = voce “Patrimonio Netto”, ossia la voce A dello schema di Stato Patrimoniale di cui agli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile;

ΣCP = somma dei costi residui dei progetti con sostegno pubblico in corso alla data di presentazione della domanda telematica e dei costi proposti sui progetti presentati sul presente Bando;

ΣC = somma dei contributi richiesti dall’impresa sulle domande di finanziamento relative alle proposte progettuali in corso alla data di presentazione della domanda telematica, ivi compresa quella afferente il presente Bando, calcolati in modo proporzionale ai costi residui.

Qualora entrambi questi parametri non fossero soddisfatti, la Regione potrà valutare l’opportunità di prendere in considerazione i bilanci chiusi e relativi alle annualità precedenti l’insorgenza dell’emergenza pandemica (annualità 2019 e 2018).

Il mancato rispetto della della “sostenibilità finanziaria” non consente al soggetto richiedente l’accesso al beneficio pubblico.

Per i soggetti privati che svolgono principalmente attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, che soddisfino i requisiti di cui all’allegato 5, la verifica della sostenibilità finanziaria verrà svolta applicando un calcolo per ogni anno previsto di svolgimento del progetto, secondo la seguente formula:

$$\frac{\Sigma \text{ dei costi residui dei progetti con sostegno pubblico in corso alla data di presentazione della domanda telematica e dei costi proposti sui progetti presentati sul presente Bando}}{\text{}} < 70\%$$

¹⁹ Per progetto interamente rendicontato si intende il progetto per il quale sia stata trasmessa la Dichiarazione di spesa finale, ossia per il progetto è avvenuta l’integrale rendicontazione delle spese sostenute.

Verranno pertanto richiesti i dati previsionali dei ricavi per ognuno degli anni interessati dallo svolgimento del progetto e verranno rapportati alle spese progettuali (comprehensive dei progetti in corso e di quello per cui viene richiesto l'aiuto) previste per ogni anno. Nessuna annualità dovrà superare la soglia del 70%.

Le domande che abbiano superato l'istruttoria formale sono sottoposte alla valutazione tecnico/finanziaria e alla valutazione di merito. Il CV successivamente prende atto degli esiti definitivi dell'istruttoria formale (comprensiva di ricevibilità, ammissibilità, valutazione tecnico/finanziaria) e individua le proposte che possono accedere alla valutazione di merito tecnico – scientifico.

Valutazione tecnico/finanziaria e di merito:

La valutazione tecnico/finanziaria è finalizzata ad accertare:

1. idoneità tecnico-scientifica del soggetto proponente (know-how e qualità delle risorse umane);
2. congruità e pertinenza dei costi;
3. qualità del partenariato (capacità di integrazione delle competenze dei singoli partecipanti alla compagine proponente);
4. validità dei contenuti scientifici e tecnologici della proposta e delle metodologie;
5. ricadute scientifico/tecnologiche ed impatto potenziale del progetto.

Per un maggiore dettaglio sugli specifici criteri che saranno applicati in sede di istruttoria tecnico/finanziaria e di merito si rimanda alla successiva “Griglia dei Criteri di Valutazione”. Le proposte, per risultare idonee e ammissibili a finanziamento, dovranno conseguire:

- per ciascun criterio: un punteggio almeno pari alla soglia minima dello stesso;
- complessivamente: un punteggio totale almeno pari a 26/38 per i progetti con proponente unico, pari a 40/60 per i progetti in collaborazione (vale a dire di 2 punti superiore rispetto la somma delle soglie minime previste per ciascun criterio).

²⁰ L'importo del fatturato da considerare è al netto della gestione straordinaria e degli eventuali aiuti pubblici ottenuti per attività progettuali.

Conclusa la valutazione di merito tecnico-scientifico e alla luce degli esiti delle valutazioni degli esperti, il CV valuta l'ammissione definitiva al finanziamento.

Il Comitato di Valutazione avrà la facoltà di riesaminare eventuali controdeduzioni ricevute ai fini della ricevibilità, ammissibilità e della valutazione tecnico/finanziaria, nonché della valutazione di merito tecnico-scientifico, con il supporto degli esperti esterni.

Per le proposte ritenute finanziabili, Finpiemonte Spa richiede ai singoli beneficiari la documentazione necessaria per la concessione e comunica ai proponenti delle domande respinte l'esito di non ammissibilità.

GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO FINANZIARIA E DI MERITO

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PARAMETRO	PUNTEGGIO ASSEGNATO AL PARAMETRO	PUNTEGGIO MINIMO/MASSIMO CRITERIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO AL CRITERIO
A) VALUTAZIONE TECNICO-FINANZIARIA	A.1) IDONEITA' TECNICA DEL BENEFICIARIO (dimostrazione dell'effettivo possesso delle risorse umane, strumentali e organizzative a garanzia della fattibilità del progetto proposto)	A.1.1) <u>PER L'ORGANISMO DI RICERCA CAPOFILA DEL PROGETTO LINEA A o LINEA B:</u> effettivo possesso del profilo, delle competenze e delle risorse atti ad assumere efficacemente il ruolo di "capofila" di progetto	Valido per progetti in collaborazione fino a 6 (soglia min. 4)		progetti in collaborazione fino a 12 (soglia min. 8) proponente unico fino a 6 (soglia min. 4)	
		A.1.2) <u>PER CIASCUN PARTNER DI PROGETTO o UNICO PROPONENTE:</u> possesso delle risorse umane, strumentali e organizzative a garanzia della fattibilità del progetto proposto	fino a 6 (soglia min. 4)			
	A.2) CONGRUITA' E PERTINENZA DEI COSTI	A.2.1) congruità e pertinenza dei costi in relazione agli obiettivi, alle attività e agli investimenti previsti per la realizzazione del progetto	Valido per progetti in collaborazione fino a 6 (soglia min. 4)		proponente unico fino a 6 (soglia min. 4)	
		A.2.2) adeguatezza e coerenza della ripartizione del budget tra i diversi partner in funzione degli effettivi contributi apportati	Valido per progetti in collaborazione fino a 6 (soglia min. 4)		progetti in collaborazione fino a 12 (soglia min. 8)	
B) VALUTAZIONE DI MERITO	B.1) QUALITA' DEL PARTENARIATO, qualifica scientifico-tecnologica dei soggetti coinvolti ed eventuale attivazione di partenariati RSI extraregionali.	B.1) effettivo possesso da parte dei partner (industriali e di ricerca) del know how, del background e delle competenze idonee a svolgere il ruolo e le attività proposte	Valido per progetti in collaborazione fino a 10 (soglia min. 6)		fino a 10 (soglia min. 6)	
	B.2) VALIDITA' DEI CONTENUTI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI DELLA PROPOSTA E DELLE METODOLOGIE in particolare rispetto alla capacità di intervenire nell'area tematica specifica e di applicare soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie	B.2.1) portata della sfida tecnologica che giustifichi il ricorso ad attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale con particolare riferimento al vantaggio competitivo generabile per il/i soggetto/i proponente/i	fino a 10 (soglia min. 6)		fino a 16 (soglia min. 10)	
		B.2.2) coerentemente alle indicazioni del par. 1.1 ("Obiettivi e fianlità"), e 2.1 ("Interventi ammissibili") del Bando congrua presenza di attività di R&D caratterizzate da una prevalenza delle attività di sviluppo sperimentale (> del 50% dei costi complessivi ammissibili); previsione di tempi di ingresso sul mercato tali da configurare una realistica e rapida valorizzazione implementativa	fino a 6 (soglia min. 4)			
B.3) RICADUTE SCIENTIFICO/TECNOLOGICHE ED IMPATTO POTENZIALE DEL PROGETTO	B.3) RICADUTE SCIENTIFICO/TECNOLOGICHE in termini di rilevanza dell'innovazione proposta rispetto gli obiettivi e finalità previsti al par. 1.1 del Bando) e nell'ambito della messa a punto di prodotti/processi/servizi innovativi in grado di contribuire al contrasto della crisi pandemica	Valido per progetti in collaborazione fino a 10 (soglia min. 6)		fino a 10 (soglia min. 6)		

3.3 Come sono concesse ed erogate le agevolazioni

Concluse positivamente le fasi indicate al punto 3.2, Finpiemonte S.p.A.:

- a) accerta che il beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia;
- b) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte S.p.A. o alla Regione somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- c) verifica che la sede destinataria dell'intervento sia attiva e produttiva sul territorio piemontese;
- d) verifica che il beneficiario assolva gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del D.U.R.C.;
- e) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge n. 234/2012, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, ai sensi del Decreto 31/05/2017 n. 115 e del D.L. n. 34/2020;
- f) verifica che il beneficiario non si trovi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, né in stato di liquidazione volontaria.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti, Finpiemonte S.p.A. emette il provvedimento di concessione del contributo, comprensivo degli estremi delle visure effettuate a valere sul RNA.

Il contributo è erogato da Finpiemonte S.p.A. con le modalità di seguito indicate.

Per i beneficiari soggetti giuridici pubblici:

- una prima quota pari ad un massimo del 25% del contributo spettante a titolo di anticipazione, su richiesta del beneficiario da presentare ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di adesione, secondo il modello pubblicato sul sito di Finpiemonte Spa ;
- SOLO PER LA LINEA B: una seconda quota a seguito della verifica amministrativa della rendicontazione intermedia di spesa che dovrà essere presentata entro 13 mesi dalla data di concessione e dovrà essere relativa alle spese sostenute nei primi 12 mesi di attività dalla data di concessione. L'importo di tale quota sarà equivalente all'intensità dell'agevolazione calcolata sull'importo rendicontato ammesso fino al massimo del 50% del contributo concesso;

- una quota a saldo a seguito della verifica della rendicontazione finale, da presentare entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, calcolata in base all'intensità dell'agevolazione sull'importo rendicontato ammesso.

Per i beneficiari soggetti giuridici privati

- una prima quota a seguito della verifica amministrativa della rendicontazione intermedia di spesa che dovrà essere presentata entro 13 mesi dalla data di concessione e dovrà essere relativa alle spese sostenute nei primi 12 mesi di attività dalla data di concessione. L'importo di tale quota sarà equivalente all'intensità dell'agevolazione calcolata sull'importo rendicontato ammesso fino al massimo del 50% del contributo concesso;
- una quota a saldo a seguito della verifica della rendicontazione finale, da presentare entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, calcolata in base all'intensità dell'agevolazione sull'importo rendicontato ammesso.

L'erogazione avverrà a seguito della verifica della documentazione presentata. L'importo del contributo erogato sarà pari all'intensità dell'agevolazione prevista all'art. 2.6, calcolata sull'importo rendicontato ammesso.

L'erogazione avverrà secondo quanto disposto dall'art. 53 del DL 34/2020 per quanto riguarda gli aiuti concessi in base al citato decreto.

In caso di accertata irregolarità del DURC in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

3.4 Come rendicontare le spese

Le spese effettivamente sostenute e quietanzate devono essere obbligatoriamente presentate da ciascun beneficiario mediante rendicontazione intermedia (solo per LINEA B) e finale di spesa, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

La rendicontazione intermedia dovrà essere presentata entro 13 mesi dalla data di concessione, mentre la rendicontazione finale dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento inviando a Finpiemonte S.p.A., attraverso la apposita piattaforma informatica, i seguenti documenti:

- fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura “Fattura pagata con il concorso delle risorse FSC 2014-2020 – bando INFRA-P2);
- documentazione prevista dalla “Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili” per le singole voci di spesa;
- relazione tecnica del beneficiario, secondo il modello pubblicato sul sito di Finpiemonte (solo per la rendicontazione finale).

3.5 Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina le rendicontazioni entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario;
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso a contributo e la congruità dei costi sostenuti. In particolare, il corretto completamento delle attività finanziate verrà valutato mediante la verifica della documentazione contabile comprovante l'avvenuto investimento, nonché facendo eventualmente ricorso agli esperti tecnico-scientifici esterni, per la verifica della documentazione tecnica finale. Al termine della verifica, Finpiemonte:

A- comunica l'esito positivo al beneficiario ed eroga l'eventuale contributo spettante

oppure

B- richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati

oppure

C- comunica al beneficiario le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame.

Nei casi previsti ai punti B e C, il beneficiario ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica. Potranno essere effettuati dei controlli in loco presso il beneficiario anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate.

Se entro questo termine il beneficiario:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono, nei 30 giorni successivi, accolte

nei successivi 30 giorni Finpiemonte conclude il procedimento di verifica, procedendo, in caso di rendicontazione finale, con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del contributo. Nel caso di revoca parziale, Finpiemonte provvederà al ricalcolo del contributo spettante e alla sua liquidazione.

Nel caso previsto al punto A, se la spesa rendicontata dal beneficiario in sede di dichiarazione di spesa finale è inferiore a quella ammessa con il provvedimento di concessione, Finpiemonte conclude il procedimento di verifica finale e liquida il contributo eventualmente spettante, rideterminato in base all'importo rendicontato ed ammesso.

3.6 Proroghe e variazioni di progetto

Tutte le variazioni delle modalità di realizzazione dell'intervento devono essere obbligatoriamente comunicate a Finpiemonte S.p.A. e da questa autorizzate sulla base del parere vincolante espresso dagli esperti tecnico-scientifici esterni, ove necessario, ed eventualmente dal CV.

Le eventuali richieste di proroga, adeguatamente motivate, dovranno essere notificate a Finpiemonte S.p.A., prima della scadenza prevista per la conclusione delle attività e compatibilmente con le tempistiche previste dalla normativa del regime d'aiuto applicato per la conclusione degli interventi.

Non sono ammissibili modifiche relative alle composizioni dei raggruppamenti prima del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvi i casi in cui la modifica sia espressamente raccomandata dagli esperti tecnico-scientifici esterni, durante la fase di valutazione di merito tecnico-scientifico. In questi casi la richiesta di modifica sarà ammissibile solo dopo l'approvazione definitiva da parte dell'esperto tecnico e fermo restando che tutti i criteri e i requisiti previsti dal Bando siano rispettati dal nuovo soggetto subentrante e dal progetto nella sua nuova composizione.

Sono invece ammissibili variazioni relative alla composizione del raggruppamento che intervengono successivamente al provvedimento di concessione delle agevolazioni, purché la modifica sia motivata da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni, procedure concorsuali) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti previsti dal Bando, pena revoca dell'agevolazione.

Eventuali subentri che non dipendano da cause di natura societaria potranno essere valutati di volta in volta da Finpiemonte S.p.A. ed eventualmente dal CV, solo qualora queste intervengano dopo la conclusione delle attività progettuali, purché la richiesta si contraddistingua per elementi di continuità con il precedente beneficiario e sia motivata e coerente con le finalità del bando e della normativa europea.

In fase di rendicontazione finale e validazione dei costi sostenuti sono consentiti scostamenti nella misura del 10% rispetto all'ammontare originariamente ammesso per ogni singola voce di spesa nei limiti previsti dal par. 2.1 in termini di investimenti complessivi di progetto.

3.7 Termini del procedimento

Attività	Termini
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	A partire dal 9 marzo e fino al 15 giugno 2021 (art. 3.1 del Bando)
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
Invio dei documenti necessari per la concessione dell'agevolazione	Entro 15 giorni dalla richiesta
Concessione	Entro 20 gg d delle verifiche pre-concessione
Conclusione degli interventi	Entro 6 mesi dalla comunicazione al beneficiario della concessione per la linea A Entro 18 mesi dalla comunicazione al beneficiario della concessione per la linea B
Opposizione al rigetto della domanda	Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto

Rendicontazione finale delle spese	Entro 60 giorni dalla data di conclusione
Esame rendicontazione finale delle spese	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte S.p.A., su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli in loco e sopralluoghi presso il beneficiario delle agevolazioni allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

I beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di Finpiemonte S.p.A., della Regione Piemonte, dell'Agenzia di coesione territoriale (NUVEC) , della Guardia di Finanza e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse.

Verifiche e controlli in loco potranno essere effettuate anche da funzionari della Corte dei Conti italiana.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio dell'agevolazione concessa.

Il beneficiario è tenuto, inoltre:

- ad inviare a Finpiemonte S.p.A. i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale progetto della proposta ammessa a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e nazionale del FSC
- a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di innovazione realizzata e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tal fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI/DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- a) realizzare la proposta approvata senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte S.p.A.;
- b) concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
- c) destinare le spese sostenute grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- d) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dalla avvenuta variazione;
- e) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- f) informare in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la proposta è stata finanziata nell'ambito del FSC
- g) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate. Il beneficiario della misura è tenuto a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà al fine di verificare l'effettivo livello di innovazione della proposta finanziata e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative;
- h) rispettare il divieto di cumulo di cui al par. 2.7 del Bando;
- i) costituire, per i soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte, una unità locale operativa ubicata sul territorio regionale preliminarmente alla concessione e comunque entro trenta giorni dalla data della concessione dell'agevolazione. Tale requisito dovrà essere confermato mediante la regolare iscrizione alla Camera di Commercio di competenza pena la decadenza automatica della concessione;

- l) mantenere sul territorio regionale, per tutta la durata del progetto e per i cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario, l'unità locale operativa e l'attività produttiva;
- m) consentire i controlli previsti all'art. 4 del Bando, producendo anche tutta la documentazione richiesta in sede di controllo;
- n) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e relativo All. XIII, par. 3, sez. A, punto v), nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida alla Rendicontazione dei costi ammissibili";
- o) assolvere ai seguenti obblighi di trasparenza prescritti dall'art. 1, commi 125 e seguenti della legge 124 del 4 agosto 2017 e successive modifiche e integrazioni. In particolare:
 - o.1.) per le imprese: pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato l'importo dei contributi ricevuti a valere sul presente bando. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. L'obbligo non si applica qualora l'importo dei contributi effettivamente ricevuti sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
 - o.2) per le associazioni, onlus e fondazioni nonché gli altri soggetti indicati all'art. 1 comma 125 della legge 124/2017: pubblicare sul proprio sito o portale digitale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della concessione, l'importo dei contributi ricevuti a valere sul presente bando. L'obbligo non si applica qualora l'importo dei contributi effettivamente ricevuti sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, si applica la sanzione prevista al comma 125-ter dell'art. 1 legge 124/2017.

5.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 2.1 del bando;
- b) mancato mantenimento, durante l'esecuzione del progetto oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità previsti all'art. 2.2 del Bando,

ad esclusione dei requisiti relativi alla dimensione di impresa e allo stato di impresa in difficoltà, salvo quanto disposto dalla lettera g) del presente paragrafo;

- c) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- d) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al precedente art. 5.1, contenuti nel provvedimento di concessione o nella normativa di riferimento;
- e) quando a seguito di variazioni di progetto in itinere o di verifica finale (o di verifica in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate alle spese sostenute, tali da determinare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- f) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
- g) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, sia assoggettato a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare o preventivo o altre procedure concorsuali, oppure alle procedure disciplinate dal d.lgs. 14/2019, salvo il caso di concordato preventivo²¹ con continuità aziendale o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità. La presente disposizione sarà estesa, in quanto compatibile, alle procedure previste dalle nuove disposizioni sulla crisi d'impresa di cui al d.lgs. 14/2019 alla loro entrata in vigore;
- h) qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, persistente stato di inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- i) nei casi in cui le richieste di variazione di progetto e/o di subentro non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni del presente Bando.

5.3 Procedimento di revoca

Finpiemonte S.p.A. invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dell'art.16 della legge regionale n. 14/2014.

²¹ In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa alla società cessionaria dell'azienda o del ramo d'azienda. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte S.p.A., a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Finpiemonte S.p.A. esamina la documentazione presentata dal beneficiario entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte S.p.A. accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione all'impresa, archiviando il procedimento di revoca avviato;
- b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato controdeduzioni o queste non siano state in tutto o in parte accolte, Finpiemonte S.p.A. procede alla revoca totale o parziale dell'agevolazione.

Finpiemonte S.p.A. comunica all'impresa la revoca dell'agevolazione concessa, con la richiesta di restituzione dell'importo dovuto, se già erogato.

In caso di revoca totale dell'agevolazione, l'impresa è tenuta alla restituzione:

- dell'ammontare del contributo già percepito;
- degli interessi maturati sul contributo già erogato, calcolati utilizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02²² ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione²³, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di revoca.

In caso di revoca parziale dell'agevolazione, l'impresa sarà tenuta alla restituzione;

- della quota di contributo eventualmente già percepita;
- degli interessi maturati sul contributo già erogato, calcolati utilizzando il tasso su indicato stabilito periodicamente dalla Commissione Europea, per il periodo compreso tra la data di erogazione e la data di revoca, utilizzando la medesima metodologia prevista per il caso di revoca totale.

In difetto di restituzione, nei termini previsti, degli importi dovuti dal beneficiario, Finpiemonte S.p.A. segnala la posizione all'Amministrazione regionale per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639, avvalendosi della società Società preposta a tale scopo.

²² Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.

²³ Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.

2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.

3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso d'interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

Per le restituzioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i crediti oggetto di revoca sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante.

5.4 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

5.5 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte S.p.A. a mezzo PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla sua restituzione, con gli interessi previsti in caso di revoca, di cui all'art. 5.3.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario deve conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni decorrenti dal ricevimento del pagamento finale.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale²⁴, al fine di garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dell'attività di audit (nel rispetto di tali requisiti, gli originali non sono necessari).

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati).

24D.lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (nella parte applicabile anche ai soggetti privati) e relative linee guida ed atti di attuazione.

Il beneficiario deve conservare la documentazione suindicata predisponendo un “fascicolo di progetto”, consentendone l’accesso in caso di ispezione e fornendo estratti o copie di tali documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e degli organismi da questi incaricati.

7. INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

Durante l’attuazione delle attività progettuali il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione progetto della proposta compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto , ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell’ambito dell’immagine coordinata, informazioni sul progetto, studio di fattibilità o servizio e sul co-finanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione

Qualsiasi documento relativo all’attuazione di una proposta che sia destinato al pubblico, compresa la documentazione relativa alla procedura di selezione (es. gara d’appalto) deve essere impaginata in modo che siano presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La gestione del bando è affidata a Finpiemonte s.p.a., che è Responsabile del trattamento dei dati personali dei soggetti che presentano domanda e degli altri soggetti coinvolti (elencati di seguito più in dettaglio), ai sensi e per gli effetti previsti dal Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR). In qualità di Responsabile (nominato ai sensi dell’art. 28 GDPR), Finpiemonte ottempera alle disposizioni in vigore

applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, di cui all'art. 32 GDPR.

Segue l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR, da parte di Finpiemonte e della Regione Piemonte, per le attività rispettivamente di competenza.

Finpiemonte s.p.a.

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte <https://www.finpiemonte.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati>

Regione Piemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati "FINanziamenti DOMande" e "Gestionale dei Finanziamenti" o comunque acquisiti tramite Finpiemonte s.p.a. saranno trattati dalla Direzione "Competitività del Sistema regionale" secondo quanto previsto dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal d.lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1301/2013, nella l.r. 34/2004 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione nelle attività di competenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione anfibafia...).

L'acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono raccolti.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (*data protection officer* = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, i Delegati al trattamento (individuati dalla Deliberazione di Giunta regionale 18/05/21018 n. 1-6847) sono il dirigente responsabile del Settore Sistema Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione della Direzione "Competitività del sistema regionale" e i dirigenti responsabili degli altri settori della Direzione o della Direzione stessa che siano eventualmente coinvolti in specifici trattamenti secondo gli obblighi derivanti dalla normativa sopra indicata.

I responsabili del trattamento esterno dei dati personali sono:

- FINPIEMONTE s.p.a. cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente bando;
- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi del POR-FESR 2014-2020 della Regione Piemonte
- IRES Piemonte, cui sono affidate le attività di valutazione del POR-FESR 2014-2020 della Regione Piemonte per gli anni 2018-2021
- le imprese componenti l'A.T.I. appaltatrice del servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del POR-FESR 2014-2020 ai sensi dell'articolo 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013
- SORIS s.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale

Eventuali ulteriori soggetti potranno essere individuati come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro nominativi verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Regione Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per 25 anni decorrenti dalla chiusura del Programma, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione “Competitività del sistema regionale” (attualmente in corso di approvazione presso la Soprintendenza archivistica). Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall’ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all’attuazione del presente bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- Commissione Europea
- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato) [solo nel caso di operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e se tale attività non sia espletata da Finpiemonte];
- altri settori della direzione ed altre direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- soggetti privati richiedenti l’accesso documentale o l’accesso civico, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge (artt. 22 ss. legge 241/1990 e artt. 5 ss. d.lgs. 33/2013); soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990).

Ai sensi della vigente normativa, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l’applicativo informatico ARACHNE, fornito all’Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Si informa, inoltre, che, in applicazione dell’art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’elenco delle operazioni finanziate e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/programma-operativo-por-fesr-2014-2020/interventi-beneficiari-dati-aggiornati-sullattuazione-programma>

In adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall'art. 26, d.lgs. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte, nella Sezione Amministrazione Trasparente e reperibili ai seguenti indirizzi:

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita>

<http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-di-concessione>

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della legge regionale 14/10/2014 n. 14 il responsabile del procedimento è:

- a) per Regione Piemonte il responsabile pro tempore del Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione;
- b) per Finpiemonte S.p.A. il responsabile pro tempore dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" (procedimento di concessione del contributo) e dell'Area "Controlli" (procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca).

10. INFORMAZIONI E CONTATTI

2. Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e sulle le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a:

- Finpiemonte S.p.A. tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
- CSI Piemonte all'indirizzo e-mail gestione.finanziamenti@csi.it oppure al numero 011.0824407 per assistenza tecnica sull'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande.

